

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18

FAX 0422.559.618

MAIL: info@ordineavvocatitreviso.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it

SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 6441

Treviso, lì 20/11/2019

AGLI AVVOCATI
CON OBBLIGO FORMATIVO

AI PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO
CON OBBLIGO FORMATIVO

Si comunica a tutti gli iscritti che al 31.12.2019 scadrà il termine per assolvere all'obbligo formativo del triennio 2017/2019. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6, l'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro; pertanto si considereranno, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, solo i crediti formativi conseguiti da tale data, senza possibilità di operare alcuna compensazione con eventuali crediti ottenuti precedentemente

Farà fede la scheda formativa dell'iscritto inserita nell'area riservata del programma Sfera.

Visto il recente collegamento fra i vari Ordini che usufruiscono del portale Sfera e gli inserimenti effettuati direttamente dagli Ordini si prega di controllare non vi siano "doppi" accreditamenti che potrebbero alterare l'esatto monte crediti e di provvedere alla segnalazione alla segreteria che effettuerà le modifiche.

Si ricorda che l'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. **60 crediti formativi** ed ogni anno **un minimo di n. 15** crediti formativi di cui n. 3 crediti nelle materie obbligatorie. E' consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Sonogo

